

COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, viste le normative vigenti in campo nazionale e regionale, stabilisce i criteri, le modalità di svolgimento ed individua le aree adibite al commercio su aree pubbliche determinandone le modalità di concessione ed uso nell'ambito del territorio del Comune di Pavia.
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 10 Legge Regione Lombardia n.15/2000, ha validità per un tempo indeterminato e potrà essere modificato e aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione ad eccezione delle modifiche ai dati numerici e toponomastici (località, orari, superfici ecc.) contenuti negli allegati A e SUB A – B – C e D per i quali, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 5, il Sindaco potrà procedere alle variazioni con apposita Ordinanza debitamente motivata.
3. Il Sindaco con apposita ordinanza, determina i provvedimenti atti a disciplinare lo svolgimento dei mercati per quelle prescrizioni che non trovano nel presente regolamento la loro definizione.

ART. 2 FONTI NORMATIVE

Il commercio su area pubblica è disciplinato dal titolo X del D. Lgs. del 31-03-1998 n°114 e dalla Legge Regione Lombardia del 21-03-2000 n°15 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono inoltre fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato e regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, di tributi locali, di viabilità, di polizia locale, in quanto applicabili.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento di intendono:

- Per commercio su area pubblica: l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

- Per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- Per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno n. 3 posteggi, attrezzati o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

MERCATO SETTIMANALE: il principale mercato della città di Pavia

MERCATO RIONALE: il mercato di un determinato quartiere cittadino.

- Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.
- Per mercato in deroga: l'edizione aggiuntiva del mercato ricadente in giorni festivi infrasettimanali.
- Per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- Per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- Per fiera promozionale: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza- o quello in cui ha sede legale la società di persone- per gli operatori itineranti.
- Per presenze in un mercato/fiere: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- Per presenze effettive in un mercato /fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato nella fiera.
- Per settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori del genere ALIMENTARE-NON ALIMENTARE.
- Per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.
- Per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione.
- Per D. Lgs n.114/98: il Decreto legislativo del 31-03-1998 n. 114 avente per oggetto: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.592.
- Per L.R. n.15/2000: la Legge Regione Lombardia del 21-03-2000 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto: "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione che disciplinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto delle normative comunitarie e delle disposizioni legislative dello Stato.
- Per L.R. n.8/2008: la Legge Regione Lombardia del 31-03-2008 n.8.

ART. 4 FINALITA' E CRITERI DI INDIRIZZO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in applicazione della L.R.15/2000, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori .
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci, nonché il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti
- d) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali
- e) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- b) Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato;
- c) Assicurare il rispetto della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, un'adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori.
- b) i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione al decoro e rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano, specialmente nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale.
- c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi.
- d) la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

ART. 5 COMMISSIONE CONSULTIVA

1 - Ai sensi dell'art.10, comma 1°, della L.R.15/2000 è istituita la Commissione Consultiva per il commercio su area pubblica, le cui funzioni sono espressamente stabilite dal c.4 dell'art. 10 della sopra citata legge.

2 - I criteri di designazione , di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco o da un suo delegato con apposita ordinanza.

E' altresì di competenza del Sindaco, sentite le Associazioni dei consumatori e degli utenti e delle imprese commerciali su area pubblica, la nomina dei componenti.

3 – Nel caso di valutazioni riguardanti esclusivamente la gestione dei mercati settimanali e rionali che si svolgono attualmente in Piazza Petrarca, il Presidente della Commissione potrà invitare n. 2 operatori che frequentano tali mercati eletti dagli altri soggetti titolari di posteggio. Tali elezioni dovranno essere indette ogni tre anni e dovranno essere effettuate con modalità preventivamente approvate dal Dirigente del Settore Attività Produttive. I risultati dovranno essere comunicati entro 48 ore.

ART. 6 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale avvalendosi, per le rispettive competenze, del Settore Economia ed Attività Produttive , del Settore Mobilità e del Settore Polizia Locale.

ART. 7 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Il commercio su aree pubbliche è esercitato:

- su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- su aree date in concessione temporanea

1 - AREE MERCATALI E POSTEGGI SPARSI

Sono individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 15/00 le aree indicate nell'**allegato A** che fa parte integrante del presente regolamento.

L'ampiezza complessiva delle aree individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è determinata dalla sommatoria delle superfici dei posteggi indicati nell'allegato. Esso comprende la localizzazione dei banchi sparsi e dei chioschi, le denominazioni dei mercati, il numero e la dimensione dei relativi posteggi e la loro ubicazione. L'allegato A comprende altresì la tipologia dei mercati ed eventualmente dei singoli posteggi, la cadenza temporale, la eventuale natura stagionale e i relativi termini temporali, il numero dei posteggi e la loro dislocazione eventualmente merceologica.

Il numero dei posteggi riservato agli agricoltori che effettuano la vendita dei loro prodotti (imprenditori agricoli) e di quelli destinati alle attività di vendita con il sistema di battitore, sono anch'essi indicati nel già citato allegato A.

Non sono considerate modificazioni del Regolamento, il trasferimento dei posteggi nonché la variazione del numero degli stessi e della superficie della rete mercatale nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

2 - AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Sono individuate per l'esercizio di tali attività le aree utilizzate per fiere e fiere specializzate indicate nell'**allegato B**.

In tale allegato vi sono contenute: la denominazione, l'ubicazione, la tipologia, la cadenza temporale, il numero dei posteggi, la loro superficie e l'ampiezza complessiva.

3 - ZONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Le aree individuate in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di viabilità, igienico sanitarie o per altri motivi di pubblico interesse sono elencate nell'**allegato C**.

4 - Le variazioni e le dislocazioni della superficie dei singoli posteggi nonché la variazione temporanea della localizzazione delle aree mercatali e delle zone in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, possono essere disposte dall'organo competente per ragione di pubblica utilità, sicurezza e igiene e non costituiscono modificazioni di quanto previsto negli allegati A , B e C .

ART. 8 AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/00, è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone, secondo quanto disposto dalla procedura all'uopo predisposta dal Settore Economia.

– Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 Bis della L.R. n. 15/2000
- c) il settore o i settori merceologici di vendita, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

L'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli "a campione" al fine di accertare la conformità di quanto dichiarato dall'interessato ai requisiti richiesti per legge.

In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla L.15/00, l'Ufficio, con atto motivato, sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.

La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Il Comune se riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro 15 giorni, al mittente tramite raccomandata.

Agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, sono fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della L.R. n. 15/00.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

1 - I posteggi verranno concessi secondo la normativa vigente contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2 - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione su posteggi mercatali di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio e su strumenti informatici consultabili, i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

3 - Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale, con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

Nella domanda, l'interessato dichiara e indica:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis della L.R. n.15/2000
- c) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio
- d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione nello stesso mercato
- e) il settore o i settori merceologici di vendita e l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande

4 - Nella formulazione della graduatoria, il Comune si attiene, nell'ordine, alle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato
- b) (solo alimentari) attestato di frequenza corsi di formazione professionale previsti dalle norme vigenti
- c) anzianità di registro delle imprese
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

5 - Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la graduatoria stilata sui criteri di cui al comma 4. Avverso tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Protocollo Generale del Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione, entro i successivi 15 giorni il Comune si pronuncia e l'esito è pubblicato nel medesimo giorno.

6- I posteggi verranno concessi secondo la normativa vigente contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

7 - L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al punto 4, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

8- I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal Comune, nel rispetto della normative nazionale e regionale vigente, secondo i seguenti criteri:

- zone vincolate per settore merceologico
- data di presentazione della domanda
- in caso di parità di data di presentazione, anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

9- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.15/00 sono fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della normativa regionale.

ART. 10 CARTA DI ESERCIZIO NOMINATIVA

Il servizio competente, nei termini di cui alla Legge 15/2000, provvederà, al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, a rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, delle fiere o in forma itinerante.

ART. 11 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione viene revocata :

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di comprovata necessità;
- b) nel caso in cui il titolare venga dichiarato decaduto dall'assegnazione del posteggio a seguito di mancato utilizzo dello stesso in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis della L.R. n. 15/2000 ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 2 comma 3 bis ovvero quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- f) nel caso di mancato utilizzo del posteggio della fiera per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.

ART. 12 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni hanno validità decennale, fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne un altro in sostituzione, la concessione relativa al posteggio dato in sostituzione ha una durata fino alla scadenza della concessione revocata.

Le concessioni si intendono rinnovate per ulteriori 10 anni, salvo che l'amministrazione non abbia comunicato al concessionario, con apposito e motivato provvedimento, almeno 6 mesi prima della scadenza, di non procedere al rinnovo.

Nel caso in cui l'area in cui si trova il posteggio non sia di proprietà comunale, la validità temporale della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte dell'Amministrazione.

In caso di cessazione di attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di chioschi o strutture analoghe, il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla rimozione della struttura ed al perfetto reintegro dell'area entro 60 gg. dalla data di cessazione dell'attività. Qualora l'interessato non provveda a quanto descritto, il Comune provvederà in sostituzione addebitando le spese all'interessato.

ART. 13 SUBINGRESSO

1 - Il subentrante, previa comunicazione relativa all'avvenuto trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda per l'esercizio di commercio su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte ed al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. n. 15/2000, è legittimato ad iniziare la suddetta attività.

2- La comunicazione dell'avvenuto subingresso di cui al punto 1 deve avvenire entro 4 mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

3- Il Servizio Attività Produttive provvederà, sulla base di una procedura e di un'apposita modulistica opportunamente posta in essere, al rilascio dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica, secondo le modalità stabilite dalla legge.

4- Nel caso di subingresso nell'attività commerciale su area pubblica con posteggio, il Servizio provvederà, altresì, al rilascio della concessione al subentrante del medesimo posteggio dato in godimento al cedente.

5-Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

ART. 14 REVOCA E DECADENZA DAL POSTEGGIO

Fermo restando l'applicazione degli obblighi derivanti dalla Legge, il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico.

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:
 - a) Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività.
 - b) Mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenze per malattia, gravidanza o servizio militare. Per le attività stagionali il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto in proporzione al periodo dell'attività.
 - c) Mancato pagamento del canone dovuto nei termini stabiliti dal successivo art.20 ultimo comma.
2. In caso di revoca o decadenza dalla concessione di un posteggio occupato da chioschi o strutture analoghe, il concessionario ha l'obbligo di sgombero dell'area entro 60 gg. dalla data di notifica dell'atto. Qualora l'interessato non provveda a quanto stabilito, il Comune provvederà in sostituzione addebitando le spese all'interessato.

ART. 15 SOSPENSIONE

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva alle norme contenute nel presente Regolamento, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità :

- a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
- b) L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata.
- c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- d) Nel caso di mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di occupazione di suolo pubblico.
- e) Per cessione anche parziale ad altri o sostituzione della persona nel godimento del posteggio.

La recidiva si verifica qualora, sia stata commessa la stessa violazione per almeno 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 16 AUTORITA' COMPETENTE

Il Sindaco, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 15/00, visti gli atti predisposti dall'Ufficio competente, provvederà con atto motivato alla revoca e alla sospensione delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica.

ART. 17 RICHIESTA DI DIVERSO POSTEGGIO

Prima dell'avvio della procedura di assegnazione dei posteggi liberi, il Comune provvederà a comunicare detta disponibilità agli assegnatari del mercato che potranno chiedere di cambiare il proprio posteggio con uno libero da assegnare. L'accoglimento di tale richiesta è subordinato alla contestuale rinuncia del posteggio di cui il soggetto è titolare. I criteri per l'assegnazione sono quelli stabiliti dall'art.9 del presente Regolamento.

ART. 18 SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori concessionari, non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Servizio competente.

Per lo scambio del posteggio, nel rispetto del settore merceologico, è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza all'Ufficio comunale competente, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento alla concessione assentita.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DI POSTEGGIO

Non è ammessa la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il Sindaco può sospendere l'attività.

ART. 20 DIVIETO DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO

A nessun commerciante potranno essere assegnati e da nessun operatore potranno essere utilizzati più di 2 posteggi contemporaneamente nello stesso giorno nello stesso mercato.

ART. 21 CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di qualsiasi altra somma riferibile all'occupazione del posteggio, entro i termini indicati dal competente ufficio comunale, comporta il diniego per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

Qualora l'operatore non ottemperi al pagamento nei termini stabiliti, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un massimo di 20 gg. di calendario. Scaduto tale termine senza che l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione della sua posizione, lo stesso decade dalla concessione del posteggio secondo quanto stabilito dall'art.14 del presente Regolamento.

ART. 22 REGISTRO DEGLI AMBULANTI FREQUENTANTI IL MERCATO

Per ciascun mercato, l'ufficio comunale competente, cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, del posto assegnato e della scadenza della concessione.

In altro registro sono annotati gli operatori inseriti nella graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi.

ART. 23 CONCESSIONI TEMPORANEE

1 - Le concessioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente:

- a) Nell'ambito di fiere promozionali e manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi.
- b) Nell'ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone.
- c) In altre situazioni in cui si ritiene utile e necessaria la presenza di operatori commerciali per la sola somministrazione di alimenti e bevande.

2 - Le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.6 della L.R. n. 15/00 ed ai produttori agricoli .

E' possibile la concessione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

3 - Il rilascio delle concessioni e autorizzazioni temporanee può avvenire in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità delle iniziative nell'ambito delle quali si colloca.

4 - Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono anche al di fuori delle aree individuate dal piano e sono disciplinate dall'allegato "D".

5) – In occasione di fiere promozionali si potrà concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

ART. 24 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 31-03-1998 n°114.

ART. 25 TIPOLOGIE DEI MERCATI E DELLE FIERE

In attuazione degli indirizzi previsti dal presente regolamento l'attività mercatale e fieristica su area pubblica viene esercitata nel rispetto delle tipologie indicate negli allegati "A" e "B".

ART. 26 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento sono decisi dal Comune, sentita la Commissione Comunale consultiva di cui al precedente art.5 e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 27 ORARI DI ATTIVITA'

Gli orari del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dal Sindaco, in relazione agli indirizzi previsti dall'art.9 della L.R.n°15/2000.

ART. 28 NORMATIVA IGIENICO SANITARIA PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE ALIMENTARE

1 - Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle Ordinanze del Ministero della Sanità tempo per tempo vigenti.

2 - Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3 - Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfestazione e disinfezione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4 - Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie tempo per tempo vigenti e deve assicurare, per quanto di competenza, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

5 - I banchi, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne
- b) avere piani rialzati da terra, per un' altezza non inferiore a 1,00 metro
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne

6 - Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.

7 - La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme igienico sanitarie tempo per tempo vigenti.

8 - La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione le cui caratteristiche sono conformi alle leggi sanitarie. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice

9 - L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile: In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile

10 – L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art.27, comma 1, lett.a) del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997 n°155, nel rispetto delle norme e dei requisiti igienico sanitari vigenti.

ART. 29 OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI OPERATORI

E' obbligatorio:

- a) Rispettare gli orari di accesso dei veicoli e di rimozione delle attrezzature, indicati nel presente regolamento.
- b) Svolgere l'attività di vendita esclusivamente da parte del dal titolare, dai soci, da associati in partecipazione, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo purchè in possesso delle autorizzazioni commerciali in originale.
- c) Tenere a disposizione degli addetti al controllo l'autorizzazione e/o abilitazione, comunque denominato, necessario per la vendita di particolari prodotti.
- d) Tenere il posteggio pulito e sgombro dai rifiuti prodotti.
- e) Nel caso di vendita di merce usata, esporre apposito cartello indicante la natura della merce
- f) Ottemperare a tutte le disposizioni impartite dagli operatori addetti al controllo in ordine alle seguenti materie: viabilità, igiene, ordine e sicurezza.

E' vietato:

- g) Agli operatori sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli e altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato salvo richiesta di deroga opportunamente motivata ed autorizzata dal personale della Polizia Locale addetto al controllo
- h) Depositare o esporre merce sul suolo, salvi i casi previsti dal presente regolamento.
- i) Occupare uno spazio superiore a quello del posteggio assegnato.
- j) Vendere merce diversa da quella consentita nel posteggio occupato, nel caso di definizione di settori e/o tipologie merceologici.
- k) Collocare tende, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico
- l) Fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione della corrente elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale
- m) Cedere anche parzialmente il posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

ART. 30 SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni previste per il commercio su area pubblica è punito con le sanzioni di cui all'art.29 del D. Lgs. 31-03-1998 n°114 e art. 8 L.R. 15/2000, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione.

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.P.R. 267/2000. Sanzione Euro 100,00 così come previsto dall'art.6 bis del D.L.n.125 del 24 luglio2008, convertito in Legge n.133/08.

ART. 31 NORME TRANSITORIE

Sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono vigenti le disposizioni contenute nel precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2002 - P.G. n. 37695/02.

ALLEGATO A

TIPOLOGIE, REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E RIONALI

ART. 1 TIPOLOGIE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

MERCATI MISTI

Mercato settimanale di Piazza Petrarca: mercoledì e sabato

Mercati rionali:

- 1) Quartiere Pavia Storica, Piazza Petrarca: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
- 2) Quartiere Pavia Nord, Via Olevano: martedì
- 3) Quartiere Pavia Nord, Piazza Marconi: venerdì
- 4) Quartiere Pavia Est, Via Manara: mercoledì
- 5) Quartiere Pavia Nord-Est, P.le Torino: sabato
- 6) Quartiere Pavia Ovest, Via Aselli: giovedì

POSTEGGI SPARSI

Posteggi non mercatali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2 della L.R. n. 15/00, costituiti da chioschi e banchi sparsi.

ART. 2 MERCATO STRAORDINARIO

I mercati straordinari si effettuano esclusivamente nella località ove tempo per tempo è ubicata l'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale generale, i posteggi in ciascun mercato straordinario sono complessivamente in numero pari a quello dei posteggi del mercato settimanale del sabato e sono dislocati secondo la medesima configurazione e superficie. Nel corso di un anno non possono essere effettuate più di 12 giornate di mercato straordinario. La partecipazione non fa sorgere in capo all'operatore alcun diritto ad ottenere un'autorizzazione, poiché l'attività nel mercato viene esercitata con lo stesso titolo per cui l'interessato partecipa al mercato settimanale o rionale.

I posteggi vengono assegnati secondo il seguente ordine prioritario:

- a) - operatori assegnatari di posteggio del mercato settimanale del sabato
- b) - operatori assegnatari di posteggio del mercato settimanale del mercoledì
- c) eventuali richieste di migliorie nell'ordine cronologico di cui sopra
- d) - operatori assegnatari di posteggio del mercato rionale con 4-3-2-1 giornate di presenza
- e) - operatori non assegnatari di posteggio (spuntisti) inseriti nella graduatoria con priorità come ai punti precedenti, a parità di requisiti in relazione all'anzianità rilevata dal registro ditte.

ART. 3 MERCATI IN DEROGA

Può essere consentita in via derogatoria l'effettuazione dei mercati ricadenti in giorni festivi infrasettimanali con le modalità ordinarie, trattandosi ad ogni effetto dei mercati ricadenti nel medesimo giorno della settimana non festivo.

ART. 4 ORARIO DI ACCESSO E SGOMBRO

1 - L'allestimento delle attrezzature di vendita relativa ai posteggi deve essere ultimato entro l'inizio dell'orario di vendita.

2 - Nei giorni di svolgimento dei mercati settimanali le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro le ore 19,30 nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre ed entro le ore 16.00 nei mesi di gennaio, febbraio, luglio ed agosto. Nei giorni di svolgimento dei mercati rionali le attrezzature devono essere rimosse entro le ore 14.30.

3 - I veicoli per il trasporto delle merci e dei materiali occorrenti per l'allestimento delle strutture di vendita, possono sostare nell'area di mercato per il tempo strettamente necessario al compimento di dette operazioni, in ogni caso è vietata la sosta e l'accesso ad ogni specie di veicoli dopo le ore 8.45.

4 - I predetti veicoli sono riammessi nell'area di mercato nei seguenti casi :

Mercati settimanali - per le operazioni di rifornimento dalle ore 13.30 alle 14.30; per le operazioni di smontaggio delle attrezzature di vendita dalle ore 17.30 alle 18.30 per gli operatori della prima fila (dal posteggio n. 1 al posteggio n. 27) e dalle ore 18.30 alle 19.30 per i restanti operatori nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre; per le operazioni di smontaggio delle attrezzature di vendita dalle ore 14,00 alle 15,00 per gli operatori della prima fila e dalle ore 15,00 alle 16,00 per i restanti operatori nei mesi di gennaio, febbraio, luglio ed agosto.

Mercati rionali - dalle ore 13.00.

5 - E' consentita la sosta dei veicoli soltanto nei posteggi destinati ai veicoli attrezzati di cui all'allegato Sub A.

6 - Con la sola eccezione della merceologia del settore alimentare o di altri prodotti deperibili è fatto obbligo all'operatore mercatale di presenziare per l'intera durata dei mercati settimanali. Eventuali deroghe potranno essere concesse in caso di maltempo, a insindacabile giudizio del personale della Polizia Locale addetto al mercato o per altro motivo, adeguatamente documentato entro quarantotto ore dalla successiva presenza. In tali casi i veicoli sono ammessi al mercato per la sola finalità delle operazioni di carico delle merci con una sosta massima di 60 minuti.

7 - Tutte le operazioni di carico e scarico non devono protrarsi per più di un'ora con obbligo di esposizione del disco orario.

8 - Nei mesi di gennaio, febbraio, luglio ed agosto le operazioni di vendita dei mercati settimanali cessano alle ore 14,00 con obbligo di liberare la Piazza entro le ore 16,00 con le modalità di carico delle attrezzature specificate al comma 4.

ART. 5 DIMENSIONI DEI POSTEGGI E SISTEMAZIONE DEI BANCHI DI VENDITA

- 1 - Le dimensioni dei posteggi sono quelle risultanti dall'allegato Sub A aree mercatali.
- 2 - E' consentita l'unione di due posteggi contigui nel caso che entrambi siano assoggettati alla stessa titolarità, in tal caso l'operatore interessato deve chiederne il consenso al Comune. Lo stesso operatore sarà assoggettato al maggior onere dovuto all'ampliamento della superficie occupata. Entrambi i posteggi rimangono comunque separati e con il rispettivo numero di individuazione, pertanto, in caso di assenza del titolare della concessione, devono essere assegnati singolarmente. Nel caso che il concessionario si privi di uno dei due posteggi, dovrà essere ripristinato il passaggio.
- 3 - Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi una altezza minima dal suolo di cm.50 (per i prodotti appartenenti al settore alimentare vedi precedente art.27 commi 5 e 6) e il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di m.2,20, misurata nella parte più bassa e può sporgere di cm. 50 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre alla linea del banco.
- 4 - Tutti i banchi dovranno essere sgombri ai lati di tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti, salvo casi eccezionali dovuti a maltempo.
- 5 - Ai soli venditori di calzature, terraglie, fiori e piante, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra, il tutto all'interno degli spazi consentiti.

ART. 6 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

- 1 -I commercianti su area pubblica non concessionari di posteggio possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato per cui sono interessati ed inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio.
- 2 - Nella domanda dovrà essere indicato, oltre alle generalità e codice fiscale, gli estremi dell'autorizzazione e il settore merceologico.
- 3 - Verrà cancellato dalla graduatoria l'operatore che nell'anno solare avrà accumulato un numero di assenze superiore ai 4 mesi, salvo i casi di malattia, gravidanza e servizio militare.
- 4 - Il competente ufficio comunale provvederà, alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero delle presenze documentate.
- 5- Sono ammessi all'operazione oltre il titolare dell'autorizzazione, i soci, associato in partecipazione, i dipendenti, i collaboratori familiari o collaboratori coordinati e continuativi e i coadiuvanti purché muniti dell'originale dell'autorizzazione commerciale.
- 6 - Agli operatori che si presentano al mercato rifiutando i posteggi disponibili o non occupano operativamente il posteggio assegnato, non verrà conteggiata la relativa presenza, mentre a quelli rimasti esclusi per mancanza di posteggi verrà conteggiata. E' fatto obbligo all'operatore mercatale di presenziare per l'intera durata del mercato.

A spunta avvenuta, l'operatore che per giustificato motivo debba lasciare il mercato, dovrà comunicarlo nell'immediatezza all'operatore di Polizia Locale presente. In difformità, oltre alle previste sanzioni pecuniarie regolamentari, non verrà conteggiata la presenza.

Relativamente all'assegnazione temporanea i posteggi identificati ai N.68 e N. 93 sono disponibili tassativamente sino alle ore 17.00

7 - La graduatoria di ogni singolo mercato sarà affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune entro il 10 gennaio di ogni anno e sarà aggiornata mensilmente.

8 - I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese. Nel rispetto della destinazione del posteggio in riferimento ai settori/tipologie merceologici, l'assegnazione verrà effettuata alle ore 7.50.

9- I soggetti partecipanti all'assegnazione temporanea dovranno esibire l'originale dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica.

ART. 7 MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEI CONCESSIONARI

1 - Il concessionario che non si presenti entro le ore 7.45 sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati.

ART. 8 AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Al fine di garantire il migliore svolgimento dei mercati, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante illustrazione della merce, ad eccezione dei "battitori", a condizione che tali operazioni non rechino disturbo alle contrattazioni commerciali degli operatori adiacenti.

E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ai venditori di dischi e musicassette è consentito, tenendo il volume entro i limiti della moderazione tali da non recare disturbo.

ART. 9 IMPRENDITORI AGRICOLI

1 - I posteggi del mercato riservati agli imprenditori agricoli di cui all'allegato Sub A sono assegnati ai soggetti individuati dal D. Lgs. N.228 del 18/05/2001.

2 - I suddetti operatori che intendono esercitare l'attività nelle forme soggette a concessione debbono farne istanza al comune, contenente:

- generalità del richiedente (dati anagrafici e codice fiscale)
- iscrizione Sezione Speciale nel Registro delle Imprese
- gli estremi dell'ubicazione dell'azienda
- i prodotti di cui intendono praticare la vendita

3 – L'assegnazione della concessione è rilasciata nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento, ed ha una durata decennale.

4 - I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli assegnatari, sono utilizzati per il solo giorno dell'effettuazione del mercato, dagli imprenditori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

5- Per motivi di viabilità, l'occupazione dovrà cessare entro le ore 17.30

6 – In mancanza di specifiche norme di riferimento, ai predetti operatori si applicano le norme previste per gli altri operatori commerciali.

ART. 10 BATTITORI

Agli operatori commerciali che esercitano l'attività di vendita con il sistema di battitore sono riservati i posteggi evidenziati nell'allegato Sub A.

L'assegnazione dei posteggi viene svolta di volta in volta secondo il criterio previsto dall'art.16 della L.R.n°15/2000.

Per motivi di viabilità l'occupazione dovrà cessare entro le ore 17.30.

ALLEGATO B

REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE

Ai sensi della L.R.n°15/2000, le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Nel presente allegato sono individuate per ogni fiera, la denominazione, l'ubicazione, la cadenza temporale, la caratteristica, il numero dei posteggi e la singola superficie con le eventuali prescrizioni, la superficie complessiva.

Nelle singole planimetrie depositate presso l'ufficio competente, è individuata la dislocazione di ogni singolo posteggio con la numerazione progressiva con la quale è identificato.

Nelle fiere di durata fino a 2 giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

ART. 1 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – MODALITA'

1 – Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili.

2 - Le domande di concessione del posteggio, da presentarsi in carta legale o legalizzata, debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune almeno 60 giorni prima dalla data di svolgimento della stessa.

La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale se inviata per posta, altrimenti dalla data del Protocollo Generale del Comune.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) I dati anagrafici e il codice fiscale (P.IVA) del richiedente
- b) Gli estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui è titolare
- c) Numero telefonico
- d) La denominazione della fiera cui intendono partecipare
- e) L'esatta indicazione della merceologia di vendita trattata
- f) Il numero del posteggio richiesto e la superficie
- g) L'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione di azienda
- h) Eventuali documentazioni suppletive previste dalle vigenti norme e ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda

3 - In occasione delle manifestazioni fieristiche si potrà concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

4 - La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento.

Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sugli esiti individuali delle concessioni, siano esse positive siano esse negative, con indicazione delle posizioni raggiunte in graduatoria.

5 - Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione
- b) maggior numero di presenze per la quale viene chiesta l'assegnazione
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna all'Ufficio Protocollo del Comune.

6 - I titoli di priorità sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, fatti salvi i diritti acquisiti.

Il medesimo soggetto non può avere più di due concessione di posteggio nella stessa fiera.

7 - La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata.

8 - La concessione del posteggio nelle aree destinate alle fiere ha durata limitata ai giorni di svolgimento della fiera in questione.

9 - I posteggi non occupati dagli operatori assegnatari entro l'orario stabilito dal Comune, verranno assegnati nell'ordine agli operatori assegnatari di posteggio che ne chiedano la miglioria, successivamente a quelli inseriti nella graduatoria secondo i criteri di cui ai precedenti punti.

10 - In caso di destinazione merceologica dei singoli posteggi, gli stessi verranno assegnati adottando i criteri di priorità di cui ai punti predetti.

11 - E' consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione comunale, le nuove concessioni vengono rilasciate senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati.

12 - Sono ammessi alla fiera oltre al titolare dell'autorizzazione, i soci, i dipendenti, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari o collaboratori coordinati e continuativi.

ART. 2 MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

L'operatore che non si presenti entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita, sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

All'operatore è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati.

L'ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze effettive e le altre presenze maturate nella fiera.

ART. 3 ALLESTIMENTO DEI BANCHI DI VENDITA

L'allestimento delle attrezzature può iniziare entro 90 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e la rimozione deve terminare entro 90 minuti dopo l'orario stabilito per la cessazione delle vendite. Le attrezzature, inoltre, devono essere collocate entro l'area di delimitazione del posteggio concesso.

ART. 4 OBBLIGHI E DIVIETI

Il posteggio dovrà essere lasciato sgombro dai rifiuti prodotti.
E' vietata la vendita di generi non previsti dalla specifica fiera.
E' vietata la cessione anche parziale del posteggio ad altro operatore.

ART. 5 CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Le aree di svolgimento delle fiere, individuate nel presente allegato, vengono interdette al traffico veicolare con apposita ordinanza Sindacale emanata ai sensi dell'art.7 del vigente codice della strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento.

FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Il Mercato dell'Antiquariato si svolge ogni prima domenica del mese ad esclusione del mese di gennaio in V.le XI Febbraio.

Posteggi n. 75

Superficie totale mq.1.116.

Orario di vendita dalle 8 alle 19

La fiera è una manifestazione tematica, di commercio su area pubblica, specializzata in oggetti di antiquariato, francobolli, monete, medaglie ed affinità, oggettistica e collezionismo ed arte contemporanea purché non contrastanti con lo spirito della manifestazione. Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento con rispetto del settore denominato "modernariato". E' comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni di mobili ed oggetti d'epoca, oggetti attualmente in produzione ad

esclusione di francobolli, monete, medaglie, e oggetti di collezionismo diffuso, dipinti e sculture di arte contemporanea.

La partecipazione alla Fiera Mercato dell'Antiquariato è consentita tassativamente ai soli operatori su area pubblica che trattano le merceologie indicate al punto precedente.

Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti della merce posta in vendita l'Ente individuerà un esperto della materia preposto al controllo di qualità.

Con apposita determinazione dirigenziale verranno stabiliti i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza a quanto previsto nel precedente paragrafo.

La gestione organizzativa della Fiera Mercato dell'Antiquariato e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento e alla qualificazione della manifestazione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, a soggetti privati.

Questi ultimi dovranno presentare al Comune per l'approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo relativo alla manifestazione, relazionando sull'attività in programma o svolta.

FIERA DI SANTA RITA

La fiera di Santa Rita si svolge a cadenza annuale nella giornata del 22 maggio, nell'area di Piazza San Pietro in Ciel D'Oro, Via Griziotti e Via Liutprando.

Posteggi n°46

Superficie totale mq.560.

Orario di vendita dalle 8 alle 23

La fiera è riservata ai generi alimentari panini, dolci e generi di pasticceria e non alimentari con esclusione di generi di biancheria intima e scarpe.

L'allestimento delle attrezzature può iniziare entro 90 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e la rimozione entro 90 minuti dopo il termine dell'orario stabilito per la cessazione delle vendite. Le attrezzature, inoltre, devono essere collocate entro l'area di delimitazione del posteggio concesso.

FIERA DI PENTECOSTE

La fiera di Pentecoste, spazio permettendo, si svolge a cadenza annuale in occasione della festività di Pentecoste nell'area attrezzata individuata dall'Amministrazione Comunale.

La durata della manifestazione sarà fissata in relazione dello spazio a disposizione.

Orario di svolgimento: feriale dalle ore 14.00 alle ore 24.00

Festivo dalle ore 9.00 alle ore 24.00

Nella fiera è consentito vendere generi alimentari quali panini, dolci e generi di pasticceria Non alimentari con esclusione di generi di biancheria intima e scarpe.

L'allestimento delle attrezzature è consentito entro 90 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e la rimozione entro 90 minuti dopo il termine dell'orario stabilito per la cessazione delle vendite.

Il posteggio deve essere tenuto sgombro dai rifiuti prodotti

Le attrezzature e le merci devono essere collocate all'interno dell'area di delimitazione del posteggio concesso .

ALLEGATO C

AREE DI DIVIETO E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1 - L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone non comprese nei successivi punti, è permesso a tutti gli operatori muniti di autorizzazione di vendita, sia di tipo itinerante, sia con posteggio, purché nel giorno in cui intendono svolgere l'attività itinerante non abbiano la titolarità di posteggi fissi ed ai produttori agricoli.

2 – Sia il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che l'agricoltore coltivatore diretto, che intendono vendere i loro prodotti in forma itinerante, devono limitare la sosta per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Qualora non sussistano condizioni sufficienti di clientela, la sosta dovrà limitarsi esclusivamente ad 1 ora, con spostamenti minimi di metri 500 e con il divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

3 - Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio allo stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

4 – L'attività è vietata per motivi di polizia stradale nelle seguenti aree:

Nelle vie di scorrimento: ,v.le Partigiani, Montegrappa, Cremona, Campari, Ferrini, Tasso, Torretta, Repubblica, Trieste, P.za della Stazione, Manzoni, Brichetti, Guidi, Vittorio Emanuele II, Dei Mille, Centro Storico e le vie circondariali che lo delimitano comprensive delle vie Lungoticino Sforza e Visconti, v.le della Libertà, p.le Minerva, v.le C. Battisti, P.za Dante , D. Chiesa, Trieste, Indipendenza, Borgo Calvenzano, Bligny, Sardegna, Necchi, p.le E.Filiberto, v.le Gorizia, Resistenza.

L'attività di vendita in forma itinerante è vietata altresì per motivi di polizia stradale ,di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse nelle seguenti vie/aree:

- a) nell'ambito ed in prossimità dei luoghi di culto (chiese, santuari, cimiteri e simili)
- b) nell'ambito ed in prossimità di luoghi di fabbricati di assistenza sanitaria
- c) nell'ambito di tutto il centro storico
- d) in aree di tutto il territorio comunale ubicate in corrispondenza delle intersezioni, curve ed in tutti gli altri casi previsti dal regolamento d'esecuzione del C.d.S.
- e) in aree del territorio comunale ubicate in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati da stop, dare la precedenza, semafori o altre situazioni similari, le quali in ogni caso rendono possibile il verificarsi di file di veicoli nell'attesa.
- f) In zone del territorio comunale, ove per motivi storici, civili, sociali, artistici, ambientali, paesaggistici, culturali o altro motivo socialmente rilevante, vige un particolare interesse collettivo.
- g) Ad una distanza minima di almeno 500 metri dalle aree mercatali e fieristiche individuate nel presente regolamento.

5 – Le limitazioni poste dal presente regolamento del commercio su area pubblica esercitato in forma itinerante, non si applicano ai velocipedi, ciclomotori o motocarri permanentemente attrezzati per la vendita di gelati, bibite, caldarroste e dolciumi in genere a condizione che l'eventuale

preparazione in loco non costituisca pericolo, fonte di disagio o disturbo per i cittadini (calore, fumi, odori ecc. ecc.).

L'accesso al Centro Storico è consentito nel periodo OTTOBRE – APRILE ed è vietato nei restanti mesi. La circolazione e la sosta nel Centro Storico dei precitati veicoli, sempre fatte salve le disposizioni generali e prescrizioni in materia di polizia urbana e viabilità, è consentita purché gli stessi siano conformi alle norme sull'inquinamento.

6 - In ogni modo è vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

7 - Presso l'ufficio competente è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

ALLEGATO D

MODALITA' E RAZIONALIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI (FESTE CITTADINE) IN RELAZIONE ALLA COMPATIBILITA' CON LA VIABILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

1 – FINALITA'

Il presente indirizzo mira a coniugare la possibilità di effettuare eventi di marketing commerciali e di intrattenimento finalizzati alla valorizzazione del territorio e del suo apparato commerciale e produttivo garantendo, mediante la programmazione e la razionalizzazione delle manifestazioni, gli indispensabili meccanismi atti ad assicurare la corretta mobilità cittadina.

Prendendo a parametro di riferimento il recente passato, si riscontra che le feste cittadine ed i mercati specializzati ammontano a circa n. 60 all'anno e che gli stessi hanno impatti commerciali e di pubblico radicalmente diversi tra di loro.

Ciò premesso, si ritiene doversi porre la necessità di graduare i loro effetti sulla mobilità cittadina in modo differenziato riconoscendo alle manifestazioni di primaria importanza condizioni di realizzazione diverse rispetto a quelle di valenza strettamente limitata a particolari zone della città.

2 – DEFINIZIONE DEGLI EVENTI

- a) eventi e manifestazioni commerciali di grande importanza strategica per il marketing cittadino comportanti, nella valutazione del rapporto costo-benefici, la possibilità di impattare anche in modo invasivo sulla viabilità cittadina.
- b) Iniziative la cui importanza ed impatto è limitata ad un'area omogenea ovvero quartiere o zona circoscritta in cui vengono effettuate.

3 – EVENTI DI TIPO “A”

- 1) Manifestazioni strategiche promosse dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del Festival dei Saperi, Punta su Pavia o altre iniziative rilevanti per la città
- 2) Sagra di santa Rita
- 3) Feste di Quartiere tradizionalmente consolidate (n.1 iniziativa per quartiere)
- 4) C.so Garibaldi in festa
- 5) Mercato dell'Antiquariato

4 – EVENTI DI TIPO “B”

- 1) Manifestazioni varie richieste dalle Associazioni di categoria, Consigli di Circoscrizione o da altri soggetti.

5- MODALITA' DI REALIZZAZIONE

- a) Le iniziative di tipo “A”, purché dettagliatamente motivate dai Consigli Circostrizionali e/o dagli Uffici interessati all'organizzazione, potranno essere realizzate anche su strade di viabilità primaria e potranno comportare la modificazione dei percorsi dei mezzi pubblici di linea. Le occupazioni realizzate dovranno, in ogni caso, consentire la transitabilità di eventuali veicoli in servizio di emergenza garantendo, inderogabilmente, uno spazio minimo pari a mt. 2,50 nei punti di maggiore sporgenza delle occupazioni ovvero tende/ombrelloni.
- b) Le iniziative di tipo “B” potranno essere realizzate in aree omogenee occupando esclusivamente strade secondarie a basso impatto viabilistico; non dovranno comportare importanti deviazioni del traffico e non potranno, in nessun caso, comportare la modificazione dei percorsi dei mezzi pubblici di linea. Come per le iniziative di tipo “A”, dovrà essere garantito uno spazio minimo pari a mt. 2,50 nei punti di maggiore sporgenza ovvero tende/ombrelloni.
Nella stessa area omogenea non potranno essere realizzate più di n. 2 manifestazioni all'anno.

- c) Sull'intero territorio cittadino sono consentiti, per ogni mese, un massimo di n. 2 eventi di tipo "B", fatta eccezione per i mercatini del biologico e dell'ingegno in quanto manifestazioni di tipo specializzato realizzati in aree pedonali.
- d) Oltre al pagamento di TOSAP e TARSU, per ogni iniziativa dovranno essere corrisposti i costi sostenuti:
 - 1) Dall'Amministrazione Comunale relativi al personale della Polizia Locale e dell'Ufficio Traffico
 - 2) Dall'ASM per la pulizia delle aree interessate, dislocazione cassonetti ecc..

6 – RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

- a) i soggetti interessati all'organizzazione degli eventi, dovranno presentare regolari domande indirizzandole al Settore Economia ed al Servizio Mobilità nel periodo compreso tra i 60 ed i 30 giorni prima della data richiesta
- b) nella domanda indirizzata al Settore Economia, oltre ai dati completi del soggetto organizzatore ed alle indicazioni di massima, limitatamente per gli eventi di tipo "A", dovranno essere allegate le copie fotostatiche oppure indicati chiaramente gli estremi delle autorizzazioni con le quali, il commerciante su aree pubbliche, chiede di partecipare a quella determinata manifestazione;
- c) nella domanda indirizzata al Servizio Mobilità, oltre ai dati completi del soggetto organizzatore, si dovrà indicare:
 - 1) denominazione delle vie o piazze interessate all'occupazione
 - 2) numero presunto delle bancarelle partecipanti
 - 3) superficie presunta dell'occupazione
 - 4) indicazione di eventuali eventi collaterali
 - 5) possesso di adeguata polizza assicurativa RCT indicante la Compagnia ed i massimali assicurati (minimo Euro 1.000.000,00)
 - 6) il soggetto organizzatore, almeno 10 giorni prima della data richiesta, dovrà presentare l'elenco dei partecipanti ed una planimetria di massima relativa alla dislocazione delle occupazioni.

IL Servizio Mobilità dovrà tempestivamente trasmettere alla Polizia Locale copia delle autorizzazioni rilasciate.

7 – ALTRE OCCUPAZIONI TEMPORANEE CONCOMITANTI PARTICOLARI FESTIVITA' O RICORRENZE

Preso atto dei precedenti ampiamente consolidati negli anni, in occasione di particolari festività o ricorrenze quali Natale, Epifania, Pasqua, Festa della donna, Ognissanti ecc., potranno essere concesse occupazioni temporanee in aree non esplicitamente destinate al commercio su aree pubbliche purchè le stesse vengano realizzate escludendo qualsiasi possibilità di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale ed a condizione che i prodotti posti in vendita siano strettamente afferenti le festività/ricorrenze (es. Natale-Epifania: dolciumi – Festa della donna – Ognissanti: fiori ecc. ecc.).

In occasione della commemorazione dei defunti, nelle Vie a perimetro del Cimitero Maggiore: San Giovannino, Stafforini e Donegani, potranno essere concesse un massimo di n. 3 autorizzazioni per l'occupazione di area pubblica per la vendita di caldarroste a condizione che le stesse vengano effettuate utilizzando veicoli permanentemente adibiti a tale attività escludendo tassativamente qualsiasi occupazione con bancarelle, gazebi, tende o simili.

L'individuazione dei posteggi (n. 1 per ogni Via) dovrà essere indicata dal Servizio Mobilità che dovrà tenere conto di una adeguata distanza dalle entrate a tutela e rispetto dei cittadini diretti al cimitero maggiore.

Le domande per l'assegnazione dovranno essere presentate nel periodo compreso tra i 60/30 giorni prima delle date richieste e dovranno essere indirizzate al Servizio Mobilità.

Per le priorità nell'assegnazione si rimanda alla legge Regionale n. 15/2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.